

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 18

DATA: 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20.00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

| | Nominativo | Presente | Assente |
|-----|------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | MOLINARI Davide | X | |
| 2. | PERONI Maria Lucia | X | |
| 3. | FENOGLIETTI Alessandro | X | |
| 4. | FORTI Manuela | X | |
| 5. | CARETTI Stefania | | X |
| 6. | BRUSA Gianluigi | X | |
| 7. | BRIZIO Anna | | X |
| 8. | ANTONIAZZA Natalino | X | |
| 9. | STUPPIA Vincenzo | X | |
| 10. | CALANDRIELLO Andrea | | X |
| 11. | REGAZZONI Laura | X | |
| | TOTALI | 8 | 3 |

La partecipazione dei sopra indicati Consiglieri presenti in audio-video conferenza, avviene con le modalità stabilite con Decreto del Presidente n° 1 in data 23/03/2020, e ciò rispettando il segreto d'ufficio che attiene alla carica rivestita.

Presiede la seduta presso la Sede comunale il Sindaco MOLINARI DAVIDE e partecipa alla stessa in audio-videoconferenza e verbalizza il Segretario BOGGI GIOVANNI.

Il Sindaco MOLINARI DAVIDE dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- in particolare, l'Allegato A alla delibera 443/2019, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che, a seguito della sopra citata delibera di ARERA, dall'anno 2020 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO che il D. Lgs 116/2020, dando attuazione alla Direttiva Comunitaria 2018/851, introduce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale ed elimina la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti agli urbani;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

CONSIDERATO:

- che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 istituisce un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- che i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, come previsto dall'art. 6 , comma 2, del D. L. 73/2021, attingendo alle risorse assegnate per il 2020 e non utilizzate;
- che le risorse assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell'anno 2022;
- che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI/IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021;

CONSIDERATO:

- che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- che il D.L. 25/05/21, n. 73 nel prevedere gli aiuti ai fini della tassa rifiuti pone solamente due limiti da rispettare ossia che siano rivolti alle utenze non domestiche e solamente a quelle che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto si stabilisce la seguente riduzione:

- 98% sulla parte fissa e sulla parte variabile per le utenze non domestiche;

RILEVATO:

- che il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, come previsto dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 n. 147, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che il Comune di Aurano si è avvalso delle possibilità sopra elencate in modo da calmierare il più possibile gli scostamenti tariffari che alcune categorie hanno inevitabilmente dovuto subire con i diversi metodi di calcolo che si sono susseguiti negli anni (TARSU, TARES, TARI);

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata alla presente deliberazione (allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 come da allegato A;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che il Comune di Aurano ha scelto di emettere un'unica fatturazione direttamente con le tariffe 2021 in modo da evitare un aggravio di costi che sarebbero inutilmente aumentati emettendo una duplice fatturazione;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1, comma 688, della legge 147 del 2013, gli Enti Locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Aurano per l'anno 2021 prevede una rata con scadenza entro il 15 settembre 2021;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO:

- l'art. 151, comma 1, D. Lgs 267/00 secondo il quale il bilancio di previsione si approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, L. 296/06 secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 53, comma 16, L. 388/00 secondo il quale le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 Gennaio;

VISTO:

- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2021;
- l'art. 3, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 20 maggio 2021, n. 69 che prevede che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale della TARI;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il risultato unanime della votazione espressa in forma palese,

| | |
|-----------------------------|---|
| Presenti e votanti..... n°: | 8 |
| Astenutin°: | 0 |
| Voti favorevoli.....n°: | 8 |
| Voti contrarin°: | 0 |

DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:
- Di approvare le tariffe TARI 2021 come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare la scadenza del pagamento della tassa rifiuti del 2021 entro il 15 settembre 2021;
- Di approvare le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche più colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19 perviste dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 come di seguito specificato:
 - 98% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile
- Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario;

- Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Successivamente Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa in forma palese e separata.

IL PRESIDENTE
F.to: Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott. Giovanni Boggi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott. Giovanni Boggi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott. Giovanni Boggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott. Giovanni Boggi

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, li

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giovanni Boggi

=====

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Aurano, 20 luglio 2021.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.l.